Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 138

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **ROMA - Mercoledì, 29 maggio 1974** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 138 DEL 29 MAGGIO 1974:

ORDINI CAVALLERESCHI

Conferimento di onorificenze dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana ».

(2158)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 138 DEL 29 MAGGIO 1974:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 37: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % - 1971-1981 Sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno (amministrati dalla Direzione generale del Tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella TERZA estrazione eseguita il 30 aprile 1974; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(2841)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1973, n. **1100**.

Modificazione allo statuto della Scuola normale superiore di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1969, n. 281;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche della Scuola anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 5, relativo alla elezione del consiglio direttivo, è modificato nel senso che il terzo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« I rappresentanti degli allievi sono eletti ogni anno entro il 31 dicembre a scrutinio segreto dagli allievi riuniti in assemblea e rimangono in carica fino all'avvenuta elezione dei rappresentanti dell'anno successivo ma comunque non oltre il 31 dicembre.

Coloro che vengono a cessare nel corso dell'anno saranno surrogati da coloro che li seguono nell'ordine di designazione per numero di voti ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1974
Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 45. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. **1101**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 14, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, è modificato nel senso che nell'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto l'insegnamento di « Puericultura ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1974
Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 41. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. **1102**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797, e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 22 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto il seguente:

Economia della Comunità economica europea.

Art. 61 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:

Neurofisiopatologia;
Malattie del ricambio;
Chirurgia riparatrice della mano;
Puericultura prenatale;
Semeiotica ostetrica;
Radioterapia ;
Gastroenterologia;
Oncologia medica;
Foniatria;
Virologia clinica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1974
Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 31. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1974, *n.* **198.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 152 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto il seguente:

Chimica biofarmaceutica.

Lo stesso elenco è modificato nel senso che gli insegnamenti di: « Tossicologia industriale », « Idrologia » e « Scienza dell'alimentazione » mutano rispettivamente la denominazione in quella di « Clinica tossicologica industriale », « Idrologia chimica » e « Dietofarmacia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1974
Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 42. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1974, n. **199.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione dell'istituto delle suore teresiane del terz'ordine, in Roma.

N. 199. Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Istituto suore carmelitane teresiane » assunta dall'istituto delle suore teresiane del terz'ordine, già in Boville Ernica (Frosinone) ed ora in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1974
Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 38. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1974.

Nuovo piano didattico dei corsi complementari della Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6 della legge 12 marzo 1968, n. 325, il quale, nell'istituire presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni una Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni di grado universitario, sancisce che la determinazione dei corsi complementari della scuola stessa, nel numero massimo di venti, viene effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per la pubblica istruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1968, con il quale venivano precisate le materie dei corsi complementari, quest'ultimi fissati nel numero di venti;

Considerato che, in base alle esperienze acquisite ed ai risultati ottenuti, si rende necessario, per una completa formazione culturale degli allievi e onde meglio perseguire gli interessi dell'amministrazione che organizza i corsi, ristrutturare i corsi complementari, tenuto anche conto del più alto grado di specializzazione acquisito dagli allievi in sede universitaria;

Ritenuto opportuno che nella Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni vengano impartiti insegnamenti impostati su criteri moderni atti, soprattutto, a rendere la scuola più efficace nella situazione attuale;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Nella Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni, istituita con l'art. 6 della legge 12 marzo 1968, n. 325, oltre ai due corsi fondamentali sanciti dalla legge 19 agosto 1923, n. 2483, e successive modificazioni, sono stabiliti i seguenti corsi complementari:

1) utilizzazione ed allocazione dello spettro;
2) commutazione e segnalazione;
3) reti urbane ed interurbane;
4) legislazione ed economia delle telecomunicazioni;
5) tecniche circuitali.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1974

LEONE

TOGNI — MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1974
Registro n. 28 Poste, foglio n. 400

(3868)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1974.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;

Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1968, 3 agosto 1970 e 9 agosto 1971;

Vista la nota n. B.12.6/500 con la quale l'assessorato alla sanità della regione Lombardia chiede per la provincia di Milano il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi »;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Milano è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1974

Il Ministro: COLOMBO

(4096)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1974.

Adeguamento delle pensioni dovute dalle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 10 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, che disciplina l'adeguamento delle pensioni dovute dalle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 19320 del 2 agosto 1973;

Accertato che l'indice medio del costo della vita, confrontando i periodi compresi, rispettivamente, fra i mesi di luglio 1972 e giugno 1973 ed i mesi di luglio 1971 e giugno 1972, è aumentato nella misura del 9,8 per cento;

Considerato che a norma del citato art. 10 le pensioni a carico delle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, ivi compresi i trattamenti minimi, devono essere aumentate, a decorrere dal 1° gennaio 1974, in misura pari all'aumento percentuale dell'indice suddetto;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1974 le pensioni a carico delle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, ivi compresi i trattamenti minimi, sono aumentate in misura pari al 9,8 per cento del loro ammontare.

Sono escluse dall'aumento previsto dal presente decreto le pensioni aventi decorrenza nell'anno 1973 salvo quanto disposto nel penultimo comma dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1974

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

p. *Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(4121)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1974.

Trasferimento delle foreste demaniali alla regione Liguria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281;

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30 sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali ed il relativo statuto regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali n. 2, in data 10 marzo 1972 e n. 2/67 del 17 aprile 1973;

Sentita la regione Liguria;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito elenco delle foreste appartenenti all'Azienda di Stato per le foreste demaniali trasferite alla regione Liguria in quanto facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, per un totale di ettari 6.201,14.29, salvo variazioni in più o in meno a seconda delle risultanze della conservatoria dei registri immobiliari e degli uffici tecnici erariali competenti.

Art. 2.

La consegna dei beni di cui al precedente articolo sarà effettuata alla regione Liguria da un rappresentante dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, a ciò espressamente delegato, con l'intervento dei rappresentanti del Ministero delle finanze e della ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, facendola constare da appositi verbali.

I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiranno titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore dell'Ente Regione.

Art. 3.

Alla gestione delle foreste trasferite con il presente decreto continuerà a provvedere, fino alla data della consegna, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali secondo i programmi approvati.

Art. 4.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti e con le pertinenze e le dotazioni di beni ed arredi al servizio delle foreste trasferite.

Art. 5.

Le foreste trasferite sono soggette ai vincoli previsti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281, nonchè a quelli esistenti sui territori interessati e derivanti dalle leggi dello Stato attualmente in vigore, ivi compresi quelli di cui all'art. 50 del regio decreto 5 giugno 1939, numero 1016.

Art. 6.

Con successivo decreto si provvederà agli aggiornamenti conseguenti a variazioni patrimoniali in corso e ad eventuali rettifiche o integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1974

Il Ministro per le finanze
TANASSI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

ELENCO DELLE FORESTE APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO TRASFERITE ALLA REGIONE LIGURIA AI SENSI DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281

Denominazione	Provincia	Comune	Superficie ha	Totale ha
Monte Ceppo . .	Imperia	Baiardo	539,11.90	
		Molini di Triora	417,02.72	
		Montaldo Ligure	65,73.33	1.021,87.95
Testa d'Alpe .	Id.	Rocchetta Nervina	143,79.10	143,79.10
Gerbonte . .	Id.	Triora	621,79.48	621,79.48
B. Arbottina .	Savona	Calizzano	244,25.00	244,25.00
Cadibona	Id.	Savona	220,16.19	
		Quiliano	0,02.79	220,18.98
Deiva	Id.	Sassello	797,92,93	797,92.93
Tiglieto . . .	Genova	Tiglieto	52,13.90	52,13.90
Lerone . . .	Id.	Arenzano	1.308,36.88	
		Cogoleto	325,27.50	1.633,64.38
La Fame	Id.	Genova	4,34.00	4,34.00
Lame	Id.	Rezzoaglio	284,00.30	284,00.30
Monte Zatta	Id.	Borzonasca	68,89.90	
		Mezzanego	29,60.40	98,50.30
Monte Gottero	Spezia	Varese Ligure	478,08.13	478,08.13
Monte Penna	Genova	S. Stefano Aveto	594,61.04	
		Borzonasca	5,98.80	600,59.84
			Totale generale . . .	6.201,14.29

Roma, addì 10 maggio 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

Il Ministro per le finanze
TANASSI

(3920)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1974.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza sulla soppressa Confederazione dei professionisti e artisti e dei cessati sindacati nazionali e periferici già ad essa aderenti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1961, con il quale il dott. Pietro Forgnone è stato nominato membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della disciolta Confederazione dei professionisti e degli artisti e dei cessati sindacati nazionali e periferici già aderenti alla Confederazione stessa;

Considerato che il dott. Pietro Forgnone, ai sensi della legge n. 748/1972, ha chiesto l'anticipato collocamento a riposo;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Morrone, direttore di sezione nel ruolo dell'amministrazione centrale, è chiamato a far parte del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei professionisti e degli artisti e dei cessati sindacati nazionali e periferici già aderenti alla Confederazione stessa, in sostituzione del dott. Pietro Forgnone, quale rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 18 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4125)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1974.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza sulla soppressa Confederazione dei lavoratori del commercio e delle disciolte federazioni nazionali già ad essa aderenti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1961, con il quale il dott. Guido Cacace è stato nominato membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione dei lavoratori del commercio e delle federazioni già aderenti alla Confederazione medesima;

Considerato che il dott. Guido Cacace, ai sensi della legge n. 748/1972, ha chiesto l'anticipato collocamento a riposo;

Decreta:

Il dott. Mattia De Santis, ispettore dell'ispettorato del lavoro, è chiamato a far parte del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione dei lavoratori del commercio e delle federazioni già aderenti alla Confederazione stessa, in sostituzione del dott. Guido Cacace, quale rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 18 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4124)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1974.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza sulla soppressa Confederazione degli agricoltori e delle disciolte federazioni nazionali già ad essa aderenti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1971, che dispone la nomina del dott. Giuseppe Zappavigna a membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione degli agricoltori e delle disciolte federazioni già ad essa aderenti;

Considerato che il dott. Giuseppe Zappavigna, ai sensi della legge n. 748/1972, ha chiesto l'anticipato collocamento a riposo;

Decreta:

Il dott. Mattia De Santis, ispettore dell'ispettorato del lavoro, è chiamato a far parte del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione degli agricoltori e delle disciolte federazioni già ad essa aderenti, in sostituzione del dott. Giuseppe Zappavigna, quale rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 18 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4126)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1974.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza sulla soppressa Confederazione dei lavoratori dell'industria e delle disciolte federazioni nazionali già ad essa aderenti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1968, con il quale il dott. Guido Cacace è stato nominato membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della Confederazione dei lavoratori dell'industria e delle disciolte federazioni nazionali ad essa aderenti;

Considerato che il dott. Guido Cacace che, ai sensi della legge n. 748/1972, ha chiesto l'anticipato collocamento a riposo;

Decreta:

Il dott. Maurizio Finamore, 1° ispettore dell'ispettorato del lavoro, è chiamato a far parte del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione dei lavoratori dell'industria e delle disciolte federazioni nazionali già aderenti alla Confederazione medesima, in sostituzione del dott. Guido Cacace, quale rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 18 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4123)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1974, registro n. 14 Giustizia, foglio n. 61, è stato respinto il ricorso straordinario recante la data del 5 gennaio 1972 con cui l'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi del lavoro (A.N.M.I.L.) ha chiesto l'annullamento del decreto ministeriale 18 giugno 1971 che ha bandito un concorso per novantacinque posti di agente tecnico nella qualifica iniziale del personale ausiliario tecnico del ruolo del personale ausiliario presso l'Amministrazione della giustizia.

(4196)

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1974, registro n. 14 Giustizia, foglio n. 53, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto dal geom. Achille Genta avverso il provvedimento del collegio dei geometri di Avellino del 2 ottobre 1971 concernente la liquidazione di spese ed onorari dovuti dalla ditta Cardillo Giuseppe.

(4197)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

A.300 del 3 maggio 1974 relativa alle esportazioni ed importazioni di biglietti di Stato e di banca italiani - Assegnazioni di valuta per viaggi all'estero. Rimesse all'estero.

(4195)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale regionale specializzato per la pediatria del Bambin Gesù, in Roma, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.6.III.70/28 in data 20 febbraio 1974 del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale regionale specializzato per la pediatria del Bambin Gesù, in Roma, viene autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(4107)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Cosenza ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica.

Con decreto n. 900.6/IX/25 in data 20 febbraio 1974, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Cosenza viene autorizzata ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica, con sede presso l'ente medesimo.

(4108)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1974, registrato dalla Corte dei conti il 23 marzo 1974, registro n. 6 Agricoltura, foglio n. 267, viene rigettato il ricorso straordinario 28 dicembre 1972 proposto dall'avv. Giantommaso Goduti per l'annullamento della deliberazione 7 giugno 1971, con la quale il consorzio di bonifica della Capitanata ha nominato il collegio dei revisori dei conti, e del provvedimento 21 luglio, n. 9681, con il quale il ricorrente è stato privato dell'esercizio delle funzioni di revisore effettivo dei conti in seno all'ente medesimo.

(4105)

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1974, registrato dalla Corte dei conti il 23 marzo 1974, registro n. 6 Agricoltura, foglio n. 268, viene accolto parzialmente il ricorso straordinario 11 luglio 1972 proposto dall'ing. Leopoldo Zorzi per l'annullamento del provvedimento disciplinare di censura del 6 marzo 1972 emanato dal direttore generale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, in Bari.

(4106)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di due cattedre universitarie presso la facoltà di farmacia dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di farmacia dell'Università di Roma, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) chimica farmaceutica e tossicologica, terza cattedra;
2) botanica farmaceutica,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4100)

Vacanza di due cattedre universitarie presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Bologna, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) sociologia della conoscenza;
2) pianificazione ed organizzazione territoriale,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4101)

Vacanza della prima cattedra di filologia romanza presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma, è vacante la prima cattedra di filologia romanza, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4136)

Vacanza di cinque cattedre universitarie presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) meccanica razionale, terza cattedra;
2) geometria;
3) analisi matematica, seconda cattedra;
4) analisi matematica, terza cattedra;
5) analisi matematica, quarta cattedra,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4102)

Vacanza di tre cattedre universitarie presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Pisa, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) geometria;
2) analisi matematica, quarta cattedra;
3) chimica biologica,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4103)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 98

Corso dei cambi del 24 maggio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	632,30	632,30	632 —	632,30	634 —	632,30	632 —	632,30	632,30	632,30
Dollaro canadese	658,50	658,50	656 —	658,50	656 —	658,60	658 —	658,50	658,50	658,50
Franco svizzero	218,10	218,10	218,40	218,10	217 —	218,15	218,10	218,10	218,10	218,10
Corona danese	109 —	109 —	108,50	109 —	106,50	109,10	108,85	109 —	109 —	109 —
Corona norvegese	118,68	118,68	119,25	118,68	117,50	118,65	118,53	118,68	118,68	118,68
Corona svedese	148,50	148,50	148 —	148,50	146,50	148,50	148,50	148,50	148,50	148,50
Fiorino olandese	243,47	243,47	243,60	243,47	243 —	243,48	243,20	243,47	243,47	243,47
Franco belga	16,92	16,92	16,95	16,92	16,75	16,92	16,90	16,92	16,92	16,92
Franco francese	131 —	131 —	131,20	131 —	130 —	131,05	131,15	131 —	131 —	131 —
Lira sterlina	1521,45	1521,45	1522,50	1521;45	1528 —	1521,60	1520,50	1521,45	1521,45	1521,50
Marco germanico	256,65	256,65	257,50	256,65	258 —	256,70	256,65	256,65	256,65	256,65
Scellino austriaco	35,73	35,73	35,70	35,73	34,75	35,75	35,70	35,73	35,73	35,73
Escudo portoghese	26 —	26 —	26,10	26 —	26 —	26,05	26,05	26 —	26 —	26 —
Peseta spagnola	11,07	11,07	11,10	11,07	10,90	10,08	11,11	11,07	11,07	11,07
Yen giapponese	2,27	2,27	2,2725	2,27	2,25	2,27	2,2675	2,27	2,27	2,27

Media dei titoli del 24 maggio 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,575
Redimibile 3,50 % 1934	98,800
» 3,50 % (Ricostruzione)	96,900
» 5 % (Ricostruzione)	94,800
» 5 % (Riforma fondiaria)	90,600
» 5 % (Città di Trieste)	93,600
» 5 % (Beni esteri)	91,200
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,700
» 5,50 % » » 1968-83	87,675
» 5,50 % » » 1969-84	88,725
» 6 % » » 1970-85	91,675
» 6 % » » 1971-86	91,800
» 6 % » » 1972-87	91,750

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,300
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,225
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,300
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,425
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	90,125
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,050
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	92,050
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	91,250
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	89,625

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 maggio 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	632,15
Dollaro canadese	658,25
Franco svizzero	218,10
Corona danese	108,925
Corona norvegese	118,605
Corona svedese	148,50
Fiorino olandese	243,335
Franco belga	16,91
Franco francese	131,075
Lira sterlina	1520,975
Marco germanico	256,65
Scellino austriaco	35,715
Escudo portoghese	26,025
Peseta spagnola	11,09
Yen giapponese	2,269

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili, dal 16 ottobre 1973 al 13 dicembre 1973, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero), a norma dei regolamenti (CEE) n. 2802/73, n. 2814/73, n. 2820/73, n. 2836/73, n. 2847/73, n. 2864/73, n. 2871/73, n. 2885/73, n. 2901/73, n. 2915/73, n. 2934/73, n. 2947/73, n. 2972/73, n. 2999/73, n. 3009/73, n. 3017/73, n. 3034/73, n. 3047/73, n. 3060/73, n. 3069/73, n. 3077/73, n. 3097/73, n. 3114/73, n. 3128/73, n. 3139/73, n. 3145/73, n. 3168/73, n. 3181/73, n. 3196/73, n. 3203/73, n. 3214/73, n. 3227/73, n. 3243/73, n. 3264/73, n. 3271/73, n. 3277/73, n. 3297/73, n. 3310/73, n. 3327/73, n. 3333/73 e n. 3343/73.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo				
			16-10-73	17-10-73	dal 18-10-73 al 19-10-73	dal 20-10-73 al 23-10-73	dal 24-10-73 al 25-10-73
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:					
		A denaturati: (1) (2)					
	17.01-100	I. zuccheri bianchi .	4.956,25	5.187,50	5.412,50	5.300,00	5.187,50
	17.01-300	II. zuccheri greggi (3)	3.756,25	3.981,25	4.300,00	4.187,50	4.075,00
		B. non denaturati:					
	17.01-500	I. zuccheri bianchi .	4.956,25	5.187,50	5.412,50	5.300,00	5.187,50
		II. zuccheri greggi:					
	17.01-710	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	3.756,25	3.981,25	4.300,00	4.187,50	4.075,00
	17.01-790	b. altri (3) (5)	3.756,25	3.981,25	4.300,00	4.187,50	4.075,00

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo				
			26-10-73	dal 27-10-73 al 29-10-73	30-10-73	31-10-73	dal 1°-11-73 al 5-11-73
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:					
		A denaturati: (1) (2)					
	17.01-100	I. zuccheri bianchi	4.731,25	4.843,75	4.731,25	4.387,50	4.686,50
	17.01-300	II. zuccheri greggi (3)	3.631,25	3.743,75	3.631,25	3.293,75	3.542,50
		B. non denaturati:					
	17.01-500	I. zuccheri bianchi	4.731,25	4.843,75	4.731,25	4.387,50	4.686,50
		II. zuccheri greggi:					
	17.01-710	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	3.631,25	3.743,75	3.631,25	3.293,75	3.542,50
	17.01-790	b. altri (3) (5)	3.631,25	3.743,75	3.631,25	3.293,75	3.542,50

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo				
			6-11-73	7-11-73	8-11-73	9-11-73	dal 10-11-73 al 12-11-73
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:					
		A. denaturati: (1) (2)					
	17.01-100	I. zuccheri bianchi	4.446,00	4.563,00	4.446,00	3.419,00	3.009,50
	17.01-300	II. zuccheri greggi (3)	3.308,50	3.425,00	3.042,00	2.925,00	2.925,00
		B. non denaturati:					
	17.01-500	I. zuccheri bianchi	4.446,00	4.563,00	4.446,00	3.419,00	3.009,50
		II. zuccheri greggi:					
	17.01-710	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	3.308,50	3.425,00	3.042,00	2.925,00	2.925,00
	17.01-790	b. altri (3) (5)	3.308,50	3.425,00	3.042,00	2.925,00	2.925,00

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo				
			13-11-73	14-11-73	dal 15-11-73 al 16-11-73	dal 17-11-73 al 19-11-73	20-11-73
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:					
		A. denaturati: (1) (2)					
	17.01-100	I. zuccheri bianchi	2.821,00	2.821,00	2.723,50	2.723,50	1.943,50
	17.01-300	II. zuccheri greggi (3)	2.684,50	2.567,50	2.229,50	2.470,00	1.865,50
		B. non denaturati:					
	17.01-500	I. zuccheri bianchi	2.821,00	2.821,00	2.723,50	2.723,50	1.943,50
		II. zuccheri greggi:					
	17.01-710	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	2.684,50	2.567,50	2.229,50	2.470,00	1.865,50
	17.01-790	b. altri (3) (5)	2.684,50	2.567,50	2.229,50	2.470,00	1.865,50

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo				
			21-11-73	22-11-73	dal 23-11-73 al 27-11-73	28-11-73	29-11-73
17 01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:					
		A. denaturati: (1) (2)					
	17.01-100	I. zuccheri bianchi	1.852,50	2.236,00	2.041,00	2.626,00	2.821,00
	17.01-300	II. zuccheri greggi (3)	1.742,00	2.229,50	2.106,00	2.593,50	2.717,00
		B. non denaturati:					
	17.01-500	I. zuccheri bianchi	1.852,50	2.236,00	2.041,00	2.626,00	2.821,00
		II. zuccheri greggi:					
	17.01-710	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	1.742,00	2.229,50	2.106,00	2.593,50	2.717,00
	17.01-790	b. altri (3) (5)	1.742,00	2.229,50	2.106,00	2.593,50	2.717,00

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo				
			30-11-73	dal 1°-12-73 al 3-12-73	dal 4-12-73 al 5-12-73	6-12-73	7-12-73
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:					
		A. denaturati: (1) (2)					
	17.01-100	I. zuccheri bianchi	2.236,00	1.943,50	1.761,50	1.456,00	1.456,00
	17.01-300	II. zuccheri greggi (3)	2.353,00	2.047,50	1.865,50	1.742,00	1.865,50
		B. non denaturati:					
	17.01-500	I. zuccheri bianchi	2.236,00	1.943,50	1.761,50	1.456,00	1.456,00
		II. zuccheri greggi:					
	17.01-710	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	2.353,00	2.047,50	1.865,50	1.742,00	1.865,50
	17.01-790	b. altri (3) (5)	2.353,00	2.047,50	1.865,50	1.742,00	1.865,50

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo			
			dall'8-12-73 al 10-12-1973	11-12-73	12-12-73	13-12-73
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:				
		A. denaturati: (1) (2)				
	17.01-100	I. zuccheri bianchi	897,00	526,50	104,00	zero
	17.01-300	II. zuccheri greggi (3)	1.254,50	1.131,00	650,00	650,00
		B. non denaturati:				
	17.01-500	I. zuccheri bianchi	897,00	526,50	104,00	zero
		II. zuccheri greggi:				
	17.01-710	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	1.254,50	1.131,00	650,00	650,00
	17.01-790	b. altri (3) (5)	1.254,50	1.131,00	650,00	650,00

(1) Sono considerati come « denaturati » soltanto gli zuccheri la cui denaturazione è effettuata in conformità delle norme stabilite dagli organi competenti delle Comunità europee.

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(3) Il prelievo indicato si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %. Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle dogane conformemente all'art. 1 del *regolamento* (CEE) *n. 431/68*. Se il rendimento dello zucchero greggio importato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, il prelievo da riscuotere per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolato moltiplicando il prelievo applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore. Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio importato risultante dall'analisi.

(4) Lo zucchero greggio destinato ad essere raffinato è sottoposto all'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze per quanto riguarda la raffinazione, qualora il prelievo applicabile per lo zucchero bianco risulti superiore al prelievo applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo.

(5) All'importazione di zucchero greggio non destinato alla raffinazione viene riscosso il prelievo applicabile allo zucchero bianco se tale prelievo risulta superiore a quello applicabile allo zucchero greggio, determinato in conformità alla precedente nota (3).

(4004)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato in data 16 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1974, registro n. 5 Industria, foglio n. 168, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto al Ministero competente in data 27 settembre 1972, proposto dal comune di Imola avverso la decisione della giunta provinciale amministrativa di Bologna in data 28 febbraio 1972, pervenuta al sindaco di Imola il 30 marzo 1972, con la quale è stato accolto il ricorso prodotto dalla sig.ra Strada Argentina contro il provvedimento del sindaco del predetto comune contenente il diniego di aggiungere le voci merceologiche « giocattoli meccanici e di plastica » all'autorizzazione commerciale di cui la sig.ra Strada Argentina è titolare in Imola, via Garibaldi n. 26.

(4201)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa agricola Alessandri a r.l., in Villafranca

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 maggio 1974 la società cooperativa agricola Alessandri a r.l., in Dossobuono, frazione di Villafranca (Verona), costituita per rogito Giustino Marino in data 25 marzo 1966, repertorio numero 26815, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(4203)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Primavera 62 », in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 aprile 1974, la gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Primavera 62 », in Roma, è stata prorogata fino al 30 giugno 1974.

(4202)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Umbertide

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Il sig. Antonio Gnoni Mavarelli è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Umbertide (Perugia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1974

Il Governatore: CARLI

(4042)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento non piloti dei vari ruoli per laureati dell'Aeronautica militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;
Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;
Vista la legge 27 giugno 1942, n. 924;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;
Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52;
Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 164;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 28 marzo 1968, n. 371;
Vista la legge 26 novembre 1969, n. 938;
Vista la legge 19 marzo 1973, n. 70, e conseguenti provvedimenti di esecuzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti i seguenti corsi allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare, nei sottonotati Corpi, ruoli e specialità, per il numero dei posti a fianco di ciascuno segnati:

	Numero dei posti
Corpo del genio aeronautico:	
ruolo ingegneri	20
ruolo chimici	4
ruolo fisici specialità geofisici	8
Corpo di commissariato:	
ruolo commissariato	10
Corpo sanitario aeronautico	75

I posti messi a concorso nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, sono suddivisi come segue:

	Numero dei posti
specialità infrastrutture aeronautiche	10
specialità elettronica	10

Qualora i posti messi a concorso per una specialità del predetto Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi all'altra specialità in aumento dei posti in essa messi a concorso, a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze di servizio.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso, limitatamente ad uno solo dei Corpi, ruoli e specialità di cui al precedente art. 1, i cittadini italiani con i requisiti e sotto la osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

b) abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non superato il 28°. Potranno altresì concorrere, coloro che non abbiano superato il 32° anno di età, se dispensati dal presentarsi alle armi perchè già residenti all'estero;

c) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, della idoneità psico-attitudinale al servizio in qualità di ufficiale di complemento del Corpo, ruolo e specialità richiesti nella domanda di partecipazione al concorso, nonchè della idoneità generica al volo e abbiano una statura non inferiore a metri 1,60;

d) non abbiano soddisfatto, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, agli obblighi di leva;

e) siano in possesso, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di uno dei seguenti titoli di studio:

1) per il Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, chimici e fisici:

della laurea in ingegneria civile o laurea in architettura se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo ingegneri, specialità infrastrutture aeronautiche;

della laurea in ingegneria elettronica o ingegneria elettrotecnica se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo ingegneri, specialità elettronica;

della laurea in chimica o chimica industriale, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo chimici;

della laurea in fisica o scienze matematiche (ora laurea in matematica) in matematica e fisica o laurea in discipline nautiche, rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo fisici;

2) per il Corpo di commissariato, ruolo commissariato:

della laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze sociali, scienze politiche, scienze coloniali, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali oppure laurea in scienze economiche e marittime, conseguita presso la sezione armamento navale dell'Istituto superiore navale di Napoli, o laurea in scienze economiche e laurea in scienze economiche e bancarie;

3) per il Corpo sanitario aeronautico:

della laurea in medicina e chirurgia.

I concorrenti al Corpo sanitario aeronautico ammessi al corso allievi ufficiali di complemento, devono inoltre essere in possesso, prima della nomina ad ufficiale, dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Qualora, al termine del corso, essi non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione, possono conseguirla nella sessione di esami successiva alla data di fine corso.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al parere del Ministero della pubblica istruzione circa l'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati.

I requisiti di cui alla lettera *c*) del presente articolo saranno accertati dai competenti organi dell'Aeronautica militare; gli accertamenti avranno la durata presumibile di circa due giorni.

I concorrenti durante il periodo in cui resteranno a disposizione delle autorità aeronautiche usufruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione aeronautica, qualora gli accertamenti abbiano durata superiore ad una giornata.

Art. 3.

La domanda di ammissione degli aspiranti al concorso, redatta in carta bollata da L. 500 dovrà essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 2ª Sezione - 00100 Roma, entro il 30° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda debitamente sottoscritta dal candidato dovrà pervenire a mezzo raccomandata.

Nella predetta domanda, che dovrà essere compilata secondo lo schema di cui all'allegato 1, i candidati dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare di appartenenza.

I partecipanti al concorso nel Corpo sanitario aeronautico dovranno altresì dichiarare se siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, oppure indicare la data entro la quale essi presumono di conseguire detta abilitazione.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare a quale dei corsi di cui al precedente art. 1 intendano partecipare: gli aspiranti all'ammissione al Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, dovranno altresì indicare la specialità, in relazione al titolo di studio posseduto.

Ai sensi del precedente art. 2 non è ammesso partecipare al concorso per più di uno dei Corpi, ruolo e specialità.

I candidati dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso recapito con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 2ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, o dal comandante del Corpo, qualora il candidato trovasi in servizio militare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

1) titolo di studio di cui al capoverso *e*) del precedente art. 2 in originale, ovvero in copia autenticata, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autenticata di esso.

Le predette copie debbono essere in regola con le norme sul bollo.

Dai suddetti documenti dovrà risultare la votazione riportata nell'esame di laurea.

E' indispensabile la presentazione di uno dei titoli di studio tassativamente previsti dall'art. 2 del presente bando;

2) ogni altro certificato o attestato rilasciato dagli organi competenti comprovante il possesso dei titoli elencati nel successivo art. 6, utili ai fini della formazione delle graduatorie.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti al possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati dagli organi competenti;

3) per gli iscritti alla leva di mare, dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina militare.

Art. 4.

Le domande di ammissione al corso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato al precedente art. 3.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che fossero inviate dopo il termine stabilito.

Per le domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso altre amministrazioni.

Art. 5.

I candidati che omettono di indicare nella domanda il Corpo, il ruolo e la specialità cui desiderino essere ammessi, oppure indichino un Corpo un ruolo o una specialità cui non possono essere ammessi saranno assegnati d'ufficio dal Ministero ad un Corpo, ruolo e specialità, in base al titolo di studio posseduto.

Art. 6.

Qualora il numero dei candidati superi il numero dei posti stabiliti dal presente bando, le graduatorie verranno formate da apposita commissione nominata con successivo decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti, distinte per ogni Corpo, ruolo e specialità.

Avranno la precedenza assoluta, nel Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici, specialità geofisici, i concorrenti che abbiano frequentato con esito favorevole il corso di specializzazione in fisica dell'atmosfera (ricercatori e professionisti), riconosciuto dal Ministero della difesa.

Le graduatorie di cui sopra saranno formate come segue, in base alla somma dei punti riportati da ciascun concorrente, in relazione:

a) al titolo di studio con l'assegnazione del punteggio di laurea espresso in centodecimi;

b) agli altri eventuali titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

1) 3 punti ai concorrenti in possesso del brevetto di pilota di aeroplano o del brevetto di pilota civile o del brevetto di pilota di elicottero, o del brevetto di pilota di aliante;

2) 5 punti agli orfani dei militari deceduti per causa di servizio di volo,

3) 2 punti agli aspiranti laureati in ingegneria che abbiano superato gli esami del primo anno (elettronica generale) del corso di specializzazione elettronica effettuato presso il Consiglio nazionale delle ricerche.

A coloro che abbiano superato anche gli esami del secondo anno (applicazione elettronica) del corso di specializzazione elettronica effettuato presso il Consiglio nazionale delle ricerche saranno assegnati altri 3 punti;

4) 5 punti agli aspiranti laureati in medicina e chirurgia che abbiano conseguito la specializzazione in medicina aeronautica e spaziale;

5) 2 punti ai concorrenti laureati in ingegneria che abbiano conseguito il diploma di specializzazione in infrastrutture aeronautiche;

6) 2 punti ai concorrenti aspiranti all'ammissione al concorso nel Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici, che abbiano superato il corso di esperti in fisica dell'atmosfera e meteorologia aeronautica, riconosciuti dal Ministero della difesa;

7) 0,50 punti ai concorrenti aspiranti all'ammissione al concorso nel Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici, che abbiano superato uno dei seguenti esami universitari: climatologia, fisica terrestre, fisica dell'atmosfera, aeronomia e meteorologia aeronautica meteorologia.

Ai concorrenti che abbiano superato più di uno dei seguenti esami, saranno assegnati 0,50 punti per ogni esame, con un massimo di punti 2;

8) 10 punti agli aspiranti laureati in ingegneria civile che abbiano superato l'esame di abilitazione professionale;

9) da 0,1 a 10 punti, in base ai criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti per ciascun ruolo e specialità dalla commissione giudicatrice ai concorrenti in possesso di:

diploma di laurea conseguito con il massimo dei punti e la lode;

diploma di altra laurea, oltre quella richiesta in ogni ruolo e specialità per l'ammissione al concorso;

attestati comprovanti il superamento di esami universitari per il conseguimento di altre lauree oltre quella richiesta in ogni ruolo e specialità per l'ammissione al concorso;

attestati comprovanti la idoneità ai concorsi per la carriera direttiva espletati dallo Stato o altri enti pubblici o enti di interesse nazionale;

attestati di abilitazione al lancio con paracadute: attività di paracadutista;

attestati comprovanti il superamento del corso di cultura aeronautica o del corso di aeromodellismo;

diplomi di corsi di meteorologia aeronautica riconosciuti dal Ministero della difesa;

attestati comprovanti lo svolgimento di attività alle dipendenze dello Stato o di altro ente pubblico o ente di interesse nazionale;

diploma di abilitazione professionale (esclusa l'abilitazione professionale in medicina e chirurgia e in ingegneria civile);

diplomi di procuratore legale;

diplomi di specializzazione conseguiti presso le università;

pubblicazioni o lavori a stampa nel campo giuridico, economico e tecnico scientifico;

attestati rilasciati da enti o istituti qualificati che comprovino la buona conoscenza della lingua inglese, francese e tedesca.

Non dovrà essere presa in considerazione la conoscenza di lingue straniere risultante unicamente dagli esami sostenuti per il conseguimento di titoli di studio presso le scuole medie e degli esami sostenuti per il conseguimento della laurea richiesta in ciascun ruolo e specialità per l'ammissione al concorso;

attestati comprovanti la prestazione di un periodo di servizio militare;

altri eventuali titoli ritenuti dalla commissione meritevoli di considerazione.

A ciascun candidato per il complesso dei titoli al presente n. 9) della lettera *b*) non potrà essere attribuito un punteggio superiore a punti 10.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 7.

La commissione incaricata di formare le graduatorie di merito, dei candidati ammessi al concorso per il Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, ruolo fisici, ruolo chimici, per il Corpo commissariato, ruolo commissariato e per il Corpo sanitario aeronautico, provvederà alla formazione delle graduatorie stesse tenendo conto di tutti i titoli posseduti dai candidati.

Tali graduatorie sono condizionate all'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 2.

In base alle predette graduatorie ed in relazione al numero dei posti messi a concorso, il Ministero provvederà a far sottoporre agli accertamenti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2, presso i competenti organi dell'Aeronautica militare che verranno indicati nella lettera di convocazione, i concorrenti che per il punteggio riportato hanno possibilità di essere ammessi al corso allievi ufficiali di complemento.

Tutti gli altri concorrenti non saranno sottoposti ai predetti accertamenti.

Le convocazioni saranno effettuate mediante lettera «Foglio di viaggio» alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare senza diritto a rimborso.

Sono a carico dei giovani residenti all'estero tutte le spese di viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza all'estero a quello del territorio della Repubblica.

Contro l'esito degli accertamenti di cui sopra non è ammesso appello.

La convocazione agli accertamenti di cui sopra non dà diritto all'ammissione al corso allievi ufficiali di complemento.

Saranno ammessi al corso predetto i candidati risultati idonei agli accertamenti stessi che, secondo l'ordine di graduatoria, rientrino nel numero dei posti messi a concorso, salvo quanto stabilito dai successivi articoli 8 e 9.

I candidati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso ed i candidati non idonei non avranno alcun diritto all'ammissione al corso stesso.

Il Ministero, in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di coprire, sempre seguendo la graduatoria, i posti lasciati liberi dai rinunciatari.

Art. 8.

I concorrenti ammessi al corso saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita (non certificato);
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) documenti matricolari militari.

I giovani che non siano stati arruolati dal consiglio di leva, per non aver subìto la visita medica di leva, o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza del candidato.

Coloro invece che abbiano già subìto la visita medica di leva e siano stati dichiarati «abile arruolato» dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare, con apposte le prescritte marche da bollo su ogni foglio, rilasciato dal distretto militare competente.

Coloro che abbiano già subìto la visita medica di leva e non siano stati dichiarati «abile arruolato» dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti ammessi al corso che all'atto della presentazione della domanda hanno allegato un certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera *e*), del presente bando, dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale del predetto titolo di studio o copia autentica di esso.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il documenti della competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I concorrenti ammessi al Corpo sanitario aeronautico dovranno altresì far pervenire l'abilitazione all'esercizio della professione prima della nomina ad ufficiale.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 9.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 10.

Gli ammessi al corso in virtù della presente determinazione assumeranno in ogni caso la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso.

I concorrenti saranno ammessi al corso stesso in qualità di allievi ufficiali nella data e secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero.

Dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti. Al termine del corso, che avrà la durata presumibile di mesi tre e che si svolgerà presso una scuola dell'Aeronautica militare avranno luogo gli esami.

Gli allievi che superino detti esami e siano giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale saranno nominati sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare ad eccezione degli allievi del Corpo sanitario aeronautico che al termine del corso non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione. Questi ultimi potranno tuttavia ottenere la nomina sempre che conseguano detta abilitazione nella sessione di esami di abilitazione successiva alla data di fine corso. Qualora gli allievi di cui sopra non conseguano detta abilitazione nella sessione successiva alla data di fine corso, saranno dichiarati non idonei alla nomina ad ufficiale e dovranno terminare il servizio di leva con il grado di sergente nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria aiutanti di sanità.

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni, saranno dimessi dal corso.

Il Ministero della difesa, su proposta del comando della scuola ha altresì la facoltà di dimettere dal corso, in qualunque momento, quegli allievi che, per deficienza di qualità militari o per motivi disciplinari, non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

Gli allievi dimessi dal corso perderanno la qualifica di allievo ufficiale ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizio dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che, pur avendo superati tutti gli esami della prima sessione, siano giudicati non idonei alla nomina per sopravvenuti motivi disciplinari, saranno ripresi in esame dopo almeno un mese di servizio e, se giudicati idonei saranno nominati sottotenente di complemento insieme a quegli allievi che non abbiano superato tutti gli esami di fine corso in prima sessione e che li abbiano ripetuti con successo dopo almeno un mese di servizio e siano giudicati idonei dal comandante della scuola o dalle autorità gerarchiche.

Coloro che non superino gli esami di seconda sessione o che, pur avendoli superati, non saranno giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, perderanno la qualifica di allievi ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizio dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che, per motivi di salute o per altra accertata causa di forza maggiore, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami, nella prima e seconda sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una sessione straordinaria limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra.

Le nomine di cui sopra saranno effettuate, in ogni caso, con anzianità assoluta decorrente dalla data del relativo decreto salvo che non sia altrimenti disposto dal decreto stesso e con anzianità relativa determinata dalla graduatoria degli esami di fine corso.

Gli allievi nominati sottotenente di complemento della Aeronautica militare, saranno destinati di massima a prestare servizio presso reparti di volo.

Il Ministero della difesa ha facoltà di disporre con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta, dei sottotenenti provenienti dal corso di cui alla presente determinazione, qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio e di servizio.

Art. 11.

Le domande di partecipazione al concorso dei militari incorporati nell'Aeronautica militare che non abbiano compiuto i loro obblighi di ferma di leva e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 2 stante la perentorietà del termine di inoltro delle domande al Ministero, dovranno essere inviate direttamente al Ministero stesso, ma incombe agli interessati l'obbligo d'informare subito le autorità dalle quali dipendono.

Per i militari che per il punteggio riportato in graduatoria hanno possibilità di essere ammessi al corso allievi ufficiali di complemento, il Ministero provvederà d'ufficio a richiedere ai comandi di reparto presso i quali i militari si trovino in servizio, un dettagliato rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari dell'interessato.

La domanda, redatta secondo quanto stabilito dall'art 3 del presente bando, dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo stesso.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso allievi ufficiali di complemento.

Coloro che rivestano grado militare dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso, salvo ad essere reintegrati nel grado e nell'anzianità, qualora vengano, per qualsiasi motivo, esonerati dal corso stesso, ovvero risultino non idonei agli esami finali.

Ai candidati ammessi al corso sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 3) e 4), del precedente art. 8. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al quarto capoverso del presente articolo e la loro posizione, ai fini dell'espletamento degli obblighi di leva da compiere, sarà definita in conformità alle disposizioni in vigore.

Roma, addì 3 maggio 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1974
Registro n. 10 Difesa, foglio n. 307

ALLEGATO 1

Modello di domanda
(in carta da bollo da L. 500)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 1° Reparto - 2ª Divisione concorsi - 2ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . (provincia di .) il . appartenente al distretto militare di . . abitante a (1) . (provincia di . .) via . . . n. . . n. codice postale . . chiedo di essere ammesso al concorso per allievi ufficiali di complemento del Corpo . . ruolo . . specialità (2) .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . .;

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso l'università, o istituto, o scuola di . . . nell'anno (5) . .;

di essere in possesso dell'abilitazione professionale (6) o di presumere di conseguire l'abilitazione professionale (6) il . . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (7) . .;

Allego alla presente domanda i seguenti documenti (8):
1) . . . .;
2) . . . .;
3) . . . .;
ecc. . . . .

. . . . li . . . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (9): . . . .

---

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, occorre anche il recapito della famiglia.

(2) Indicare il Corpo, cui l'aspirante intenda essere ammesso: specificare altresì il ruolo e la specialità di cui all'art 1 del bando di concorso.

Nel caso che manchi sulla domanda l'indicazione del Corpo, ruolo e specialità ovvero l'indicazione sia errata o incompleta, il Ministero provvederà d'ufficio ad assegnare il Corpo, ruolo e specialità secondo le norme stabilite dall'art. 5 del bando di concorso.

(3) In caso di non iscrizione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate la data dei provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Per poter essere ammessi al concorso i candidati debbono essere in possesso del titolo di studio richiesto, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

(6) Limitatamente ai concorrenti che partecipano al concorso nel Corpo sanitario aeronautico

(7) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva, perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero che pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio, specificandone il motivo. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva. I militari dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso. Coloro che rivestono grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso. Coloro che siano soggetti a prossima chiamata alle armi da parte di altra forza armata dovranno darne espressa comunicazione.

(8) Allegare il titolo di studio e gli eventuali altri titoli posseduti, utili ai fini della formazione della graduatoria. Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti il possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati da organi competenti.

Gli iscritti alla leva mare devono allegare dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina.

(9) Firma del segretario comunale di residenza dell'aspirante o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(4115)

Commissione esaminatrice del concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale in data 5 luglio 1973, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico (registrato alla Corte dei conti addì 10 settembre 1973, registro n. 22 Difesa, foglio n. 200);

Considerato che nessun candidato al predetto concorso ha chiesto di sostenere l'esame orale facoltativo di lingua spagnola;

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la sottonotata commissione esaminatrice del concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico:

Presidente:

ten. gen. C.s.a. s.p.e. Polistena Salvatore.

Membri:

magg. gen. C.s.a. s.p.e. Koch Carlo, per chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
magg gen. C.s.a. s.p.e. Ciccarelli Antonio, per medicina d'urgenza;
ten. col C.s.a. s.p.e. Di Renzi Lucio, per clinica medica;
ten. col. C.s.a. s.p.e. Sepe Enio, per clinica chirurgica.

Membro supplente:

ten. col. C.s.a. s.p.e. Meineri Giorgio, supplente.

Segretario:

De Benedictis dott. Carmelo, consigliere.

Art. 2.

Alla commissione esaminatrice del concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico vengono aggregati, quali membri aggiunti per gli esami orali facoltativi di lingue estere, i seguenti ufficiali particolarmente esperti nelle lingue medesime:

col. C.C.r.c. P.A. Mussini Angelo, per gli esami orali facoltativi di lingua tedesca;
ten. col. C.s.a. s.p.e. Meineri Giorgio, per gli esami orali facoltativi di lingua inglese e francese.

A ciascuno dei componenti della commissione saranno corrisposti compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modifiche.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 novembre 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1974
Registro n. 6 *Difesa, foglio n.* 167

(4172)

Commissioni giudicatrice ed esaminatrice del concorso per l'ammissione al XXIX corso superiore tecnico di artiglieria

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 31 luglio 1956, n. 917, sui servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, recante disposizioni per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento dei corsi e degli esami sui servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione;
Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1973, registro n. 21 Difesa, foglio n. 60, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di otto ufficiali al XXIX corso superiore tecnico di artiglieria;
Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031, con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 4, secondo, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici in pubblici concorsi;

Decreta:

Art 1.

La commissione prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, citato nella premessa, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie dei candidati al concorso per l'ammissione al XXIX corso superiore tecnico di artiglieria, è composta come segue:

Presidente:

ten. gen. S. Te. A. s.p.e. Pelaia Ignazio.

Membri:

magg. gen. S. Te. A s.p.e. d'Alessandro Alessandro;
col. S. Te. A. s.p.e Peyretti Carlo;
col. S. Te. A. s.p.e. Petrignani Enzo.

Segretario senza diritto a voto:

Tullio dott.ssa Maria Patrizia, consigliere.

Art. 2.

La commissione esaminatrice, prevista dall'art. 3, ultimo comma del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, è costituita come segue:

Presidente:

magg. gen. S. Te. A. s.p.e. d'Alessandro Alessandro.

Membri:

col. S. Te. A. s.p.e. De Santis Mario;
col. S. Te. A. s.p.e Peyretti Carlo;
col. S. Te. A. s.p.e. Petrignani Enzo;
ten. col. S. Te. A. s.p.e. Pirazzoli Germano;
Del Pasqua prof. Dario, per l'esame di analisi matematica;
Tedone prof. Giuseppe, per l'esame di meccanica razionale;
Liotta prof. Rosario, per l'esame di fisica generale;
De Angelis prof. Giorgio, per l'esame di chimica generale, di chimica inorganica e di elementi di chimica organica.

Segretario senza diritto a voto:

magg. Ftr. s.p.e. Olivieri Piero.

Art. 3.

Ai professori Del Pasqua Dario, Tedone Giuseppe, Liotta Rosario, De Angelis Giorgio, saranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione della legge 14 agosto 1971, n. 1031, citata nella premessa.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 marzo 1974

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1974
Registro n. 10 *Difesa, foglio n.* 131

(4208)

Sostituzione di un membro aggiunto della commissione esaminatrice del concorso a trenta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1973, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a trenta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, registrato alla Corte dei conti addì 27 luglio 1973, registro n. 19 Difesa, foglio n. 148;
Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1973, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso, registrato alla Corte dei conti addì 10 dicembre 1973, registro n. 27 Difesa, foglio n. 252;
Considerato che il magg. G.A.r.i. in servizio permanente effettivo Buono Procolo, membro aggiunto della suddetta commissione, per gli esami orali di cultura tecnico-professionale per la specialità aeronautici, non potrà esplicare tale incarico per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio;

Decreta:

Articolo unico

Il maggiore del G.A.r.i. in servizio permanente effettivo Buono Procolo, membro aggiunto della commissione esaminatrice del concorso in preambolo, per gli esami orali di cultura tecnico-professionale per la specialità aeronautici, è sostituito in detto incarico dal capitano del G.A.r.i. in servizio permanente effettivo Re Eugenio Gianbattista.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 gennaio 1974

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1974
Registro n. 6 *Difesa, foglio n.* 318

(4173)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sei posti di ragioniere in prova nelle segreterie universitarie per le sedi delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sei posti di ragioniere in prova nelle segreterie universitarie per le sedi delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia avranno luogo in Padova, presso l'Università degli studi, facoltà di ingegneria, via Paolotti, alle ore 9, nei giorni 24 giugno 1974 (prova di diritto) e 25 giugno 1974 (prova di ragioneria e contabilità generale dello Stato).

(4113)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a ventotto posti di coadiutore in prova nelle segreterie universitarie per le sedi delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a ventotto posti di coadiutore in prova nelle segreterie universitarie per le sedi delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia avrà luogo in Padova, presso l'Università degli studi, facoltà di ingegneria, via Paolotti, il giorno 26 giugno 1974, con inizio alle ore 9.

La prova pratica di dattilografia avrà luogo in Padova, palazzo del Bo, aula di studio, via VIII Febbraio n. 9, il giorno 27 giugno 1974, con inizio alle ore 9.

(4114)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1974, n. **26**.

Variazioni al bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 30 *aprile* 1974)

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1974, n. **27**.

Norme sul referendum popolare abrogativo di leggi e regolamenti regionali e di provvedimenti amministrativi di carattere generale e sul referendum consultivo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 30 *aprile* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

REFERENDUM PREVISTO DAGLI ARTICOLI 67 E 69 DELLO STATUTO REGIONALE

Art. 1.

La richiesta di *referendum* popolare di cui agli articoli 67 e 69 dello statuto regionale per l'abrogazione totale o parziale di una legge o regolamento regionali o di un atto amministrativo di carattere generale, deve essere inoltrata da diecimila elettori aventi diritto di elettorato attivo, o da un consiglio provinciale o da tanti consigli comunali che rappresentino nel minimo un quinto della popolazione della regione, previa deliberazione della proposta a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati a ciascun consiglio comunale o provinciale.

Art. 2.

La richiesta di *referendum* non può essere avanzata nei casi previsti dai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 67 e dello art. 69, ultimo comma, dello statuto regionale.

Art. 3.

Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere il *referendum* di cui agli articoli precedenti i promotori della raccolta, in numero non inferiore a tre, devono presentarsi muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della regione, presso l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, che ne dà atto con verbale di cui viene rilasciata copia ai promotori.

Di ciascuna iniziativa è dato annuncio nel Bollettino ufficiale della Regione.

Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli forniti e vidimati dalla Regione di dimensioni uguali a quelli della carta bollata, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta unitamente al quesito che si intende sottoporre a *referendum* trascritto nella stessa formula di cui all'art. 14.

Art. 4.

La richiesta di *referendum* viene effettuata con la firma, da parte degli elettori, dei fogli di cui all'articolo precedente. Accanto alla firma devono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto.

Le firme debbono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere della pretura o del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune, nelle cui liste elettorali è iscritto l'elettore che chiede la autenticazione, ovvero dal giudice conciliatore o dal segretario di detto comune.

L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero delle firme contenute nel foglio stesso.

Il pubblico ufficiale deve altresì dare atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la firma.

Per le prestazioni del pubblico ufficiale sono dovuti gli onorari stabiliti dall'art. 20, comma quinto, del testo unico della legge per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e dalla tabella *D)* allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604.

Alla richiesta di *referendum* debbono altresì essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano la iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi.

Art. 5.

Il deposito presso l'ufficio di presidenza di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori vale come richiesta di *referendum*. Esso deve essere effettuato da almeno uno dei promotori entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della iniziativa nel Bollettino ufficiale della Regione.

I promotori devono dichiarare il numero delle firme che appoggiano la richiesta; del relativo deposito viene dato atto mediante processo verbale.

Salvo il disposto di cui all'art. 67, quarto comma, dello statuto, le richieste di *referendum* devono essere depositate in ciascun anno dal 1° gennaio al 30 settembre.

Art. 6.

Il consiglio provinciale che intenda assumere l'iniziativa per il *referendum* deve adottare apposita deliberazione, con la maggioranza prevista dallo statuto contenente gli elementi di identificazione di cui all'ultimo comma dell'art. 3. Il consiglio deve altresì designare tra i suoi componenti un delegato

effettivo ed uno supplente. Dell'iniziativa deve essere data notizia all'ufficio di presidenza del consiglio che ne dà annuncio nel Bollettino ufficiale della Regione.

Al fine di promuovere la richiesta di *referendum* da parte di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un quinto della popolazione della regione, il comune che intende assumere l'iniziativa deve adottare apposita deliberazione e procedere alla designazione dei delegati secondo quanto disposto dal comma precedente. La deliberazione è altresì comunicata a cura della segreteria del comune proponente a tutti gli altri consigli comunali della regione con l'invito, ove adottino analoga deliberazione, a darne notizia al consiglio che ha preso l'iniziativa.

Art. 7.

Il delegato del consiglio provinciale redige e sottoscrive l'atto di richiesta e lo presenta personalmente, entro un mese dalla pubblicazione dell'annuncio di cui all'articolo precedente, unitamente a copia autentica delle deliberazioni di richiesta di *referendum* e di nomina dei delegati.

Il delegato del consiglio comunale che ha preso l'iniziativa redige e sottoscrive la richiesta di cui al precedente comma entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione dell'annuncio di cui all'articolo precedente, procedendo altresì al deposito di copia autentica delle deliberazioni di richiesta di *referendum* hanno approvato la richiesta di *referendum* e di nomina dei delegati.

Del deposito si dà atto mediante processo verbale.

La richiesta di *referendum* da parte dei consigli comunali e provinciali è soggetta ai limiti ed alle modalità di cui allo ultimo comma dell'art. 5.

Art. 8.

Entro il 31 ottobre l'ufficio di presidenza esamina la proposta o le proposte depositate, al fine di accertare che esse siano conformi allo statuto ed alle norme di cui alla presente legge e decide con provvedimento motivato sull'ammissibilità e legittimità delle stesse.

Qualora manchi l'unanimità, delibera, con provvedimento motivato, il consiglio regionale nella prima seduta successiva alla riunione dell'ufficio di presidenza e comunque non oltre il 15 novembre.

Le deliberazioni sulle richieste di *referendum* prese dallo ufficio di presidenza o dal consiglio regionale sono immediatamente comunicate dal presidente del consiglio regionale a quello della giunta regionale, nonchè ai delegati o ai promotori e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

Se prima della data di svolgimento sia intervenuta l'abrogazione della legge regionale, del regolamento o dell'atto amministrativo regionali o di singole disposizioni di legge, di regolamento o di atto amministrativo sottoposti a *referendum*, il consiglio regionale delibera che le relative operazioni non hanno più corso.

Art. 9.

Per le proposte ritenute ammissibili ma viziate di irregolarità formali, l'ufficio di presidenza ed il consiglio regionale stabiliscono per la sanatoria un termine non superiore a trenta giorni ed il presidente del consiglio ne dà tempestiva comunicazione ai promotori o delegati perchè provvedano agli incombenti richiesti.

Entro il 31 dicembre l'ufficio di presidenza, con delibera assunta a maggioranza dei suoi componenti, sentiti i promotori e i delegati, procede alla eventuale concentrazione di quelle richieste di *referendum* aventi lo stesso oggetto, mantenendo distinte le altre. La deliberazione è comunicata e pubblicata ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 10.

Entro il 31 gennaio il presidente della giunta regionale indice con decreto il *referendum*, elencando nello stesso le richieste da sottoporre a votazione e fissando la data di convocazione dei comizi elettorali per una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno.

In relazione al numero delle richieste di *referendum* ed anche al fine di un più ordinato svolgimento delle operazioni di voto, il presidente della giunta potrà decidere di convocare i comizi in due distinte giornate immediatamente successive.

Non è comunque ammessa, per ogni anno, più di una convocazione degli elettori per le votazioni di *referendum* abrogativo.

Art. 11.

Il decreto di indizione del *referendum* va notificato al commissario di governo ed al primo presidente della corte di appello dell'Umbria, ed altresì comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali, ai sindaci dei comuni, i quali ultimi provvederanno a dare notizia della votazione agli elettori mediante affissione di manifesti entro il 45° giorno dalla data fissata per la votazione stessa.

Art. 12.

Entro 15 giorni dalla data del decreto che indice il *referendum*, il primo presidente della corte di appello provvede alla costituzione dell'« Ufficio centrale regionale per il *referendum* popolare » formato nei modi previsti dall'art. 9, terzo e quarto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Entro i successivi trenta giorni sono costituiti presso i tribunali di Perugia e di Terni gli uffici centrali circoscrizionali per il *referendum*, da formarsi sempre nei tempi e nei modi voluti dalla legge suddetta.

Art. 13.

Il *referendum* già indetto si intende automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali nel caso di svolgimento di elezioni politiche, regionali od amministrative o di *referendum* nazionali.

I termini del procedimento per il *referendum* decorreranno dal 365° giorno successivo alla data delle suddette votazioni.

Art. 14.

Il quesito da sottoporre a *referendum* consiste nella seguente formula: « Approvate l'abrogazione della legge regionale o del regolamento regionale concernente . . . . . . promulgata dal presidente della Regione il . . . . . e pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. . . del . . . . . . ovvero: « Approvate l'abrogazione dell'articolo . . . . . o degli articoli . . . . . o del comma numero . . . . dell'articolo . . . . . della legge regionale . . . . . o del regolamento regionale del . . . . . promulgata dal presidente della Regione in data . . . . . . e pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. . . . del . . . . », ovvero: « Approvate l'abrogazione dell'atto amministrativo numero . . . del . . . . . pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. . . . del . . . . ».

Art 15.

Le operazioni relative al *referendum*, per gli aspetti organizzativi ed amministrativi sono di competenza della Regione, la quale, nell'espletamento di esse, si servirà della collaborazione delle amministrazioni comunali.

Per la costituzione dei seggi e degli uffici elettorali, nonchè per quant'altro non previsto dalla presente legge si applicano, per lo svolgimento delle operazioni, le norme di cui alla legge 17 febbraio 1968, n. 108 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, con l'attribuzione alla giunta regionale delle competenze e delle funzioni dalla stessa legge attribuite al Ministero dell'interno.

Art. 16.

La votazione per il *referendum* si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale dei registri elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione, sono disciplinate dalle disposizioni del testo unico 20 marzo 1967, n. 223.

I certificati elettorali sono compilati il 20° giorno successivo a quello del decreto che indice il *referendum* e sono consegnati agli elettori entro il 40° giorno dalla pubblicazione medesima.

I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati, possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi, a decorrere dal 40° giorno successivo alla pubblicazione del decreto anzidetto.

Art. 17.

Le schede per il *referendum*, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ciascuna proposta, sono fornite dalla regione dell'Umbria con le caratteristiche risultanti dal modello riprodotto nella tabella *A* allegata alla presente legge e debbono contenere il quesito formulato a termine dell'art. 14 della presente legge, letteralmente riprodotto a carattere chiaramente leggibile.

Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più *referendum*, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso, quante sono le proposte di *referendum* ammesse.

L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta, o comunque nel rettangolo che la contiene.

Nel caso di cui al secondo comma, l'ufficio di sezione osserva, per gli scrutini, l'ordine di elencazione delle richieste di *referendum* sottoposte a votazione, quale risulta dal decreto di indizione del *referendum*.

Art. 18.

Ogni ufficio circoscrizionale, sulla scorta dei verbali di scrutinio ricevuti dagli uffici di sezione di tutti i comuni della provincia, dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati, previo esame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

Di tali operazioni deve essere redatto verbale in tre esemplari dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale, uno viene inviato a mezzo corriere speciale all'ufficio centrale regionale per il *referendum* unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione e relativi documenti, ed uno viene trasmesso al presidente della giunta regionale.

Art 19.

L'ufficio centrale per il *referendum* appena ricevuto dagli uffici circoscrizionali quanto specificato nel precedente articolo, procede in seduta pubblica, con l'intervento del procuratore generale presso la corte di appello, e con l'assistenza, per l'esecuzione materiale, dei calcoli di esperti designati dal presidente dell'ufficio stesso, al controllo degli elettori che hanno votato ed alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari alla abrogazione e alla conseguente proclamazione dei risultati.

Di tutte le operazioni viene redatto verbale in due esemplari dei quali uno resta depositato presso la cancelleria della corte di appello, e l'altro viene trasmesso immediatamente alla segreteria della giunta regionale.

I delegati ed i promotori della richiesta di *referendum* hanno facoltà di prendere cognizione o di estrarre copia dello esemplare del verbale suddetto già depositato presso la cancelleria della corte di appello.

Art. 20.

Sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati agli uffici circoscrizionali ed all'ufficio centrale per il *referendum* decide quest'ultimo nella pubblica seduta di cui all'articolo precedente prima di procedere alle operazioni ivi previste.

Art. 21.

Qualora il risultato del *referendum* sia favorevole all'abrogazione dell'atto o di singole sue disposizioni, il presidente della giunta ne dichiara l'avvenuta abrogazione con proprio decreto, da emanarsi entro tre giorni dalla proclamazione dei risultati.

Il decreto è pubblicato immediatamente nel Bollettino ufficiale della Regione. L'abrogazione ha effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione.

Il presidente della giunta col decreto di cui sopra, su conforme deliberazione della giunta, può ritardare la pubblicazione del decreto medesimo per un termine non superiore a trenta giorni dalla data della sua emanazione.

Il decreto del presidente della giunta deve essere altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nei termini di cui sopra.

Qualora il risultato del *referendum* sia sfavorevole alla abrogazione, ne è data notizia nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 22.

La proposta respinta non può essere ripresentata nel corso della stessa legislatura.

Titolo II

REFERENDUM CONSULTIVO DI CUI ALL'ART. 68 DELLO STATUTO REGIONALE

Art. 23.

Le proposte di legge concernenti la istituzione di nuovi comuni ed i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali, che il consiglio regionale ritenga meritevoli di accoglimento sono sottoposte a *referendum* consultivo delle popolazioni interessate previsto dall'art. 68 dello statuto.

Art. 24.

La deliberazione del consiglio regionale che decide per l'effettuazione del *referendum* deve precisare il quesito da rivolgere agli elettori, nonchè l'ambito territoriale entro il quale viene indetto il *referendum*.

Con lo stesso atto è dato mandato al presidente della giunta regionale di indire il *referendum* e di fissare la data dei comizi elettorali con proprio decreto da emanarsi 45 giorni prima della data stabilita per la consultazione. Il decreto del presidente della giunta deve essere notificato al commissario del governo, al primo presidente della corte di appello, al presidente del tribunale ove dovrà costituirsi l'ufficio centrale per il *referendum*.

Art. 25.

L'ufficio centrale per il *referendum* viene costituito nei modi previsti dall'art. 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, presso il tribunale del circondario cui appartengono le popolazioni interessate e, ove appartengano a circondari diversi, presso quello che ricomprende il maggior numero di elettori chiamati ad esprimersi.

Il presidente dell'ufficio centrale, entro tre giorni dalla proclamazione dei risultati, dovrà comunicarli al presidente del consiglio regionale, il quale a sua volta ne dà immediata notizia al presidente della giunta ed al consiglio stesso nella prima seduta successiva, disponendone contestualmente la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

L'esito della consultazione popolare non è vincolante per il consiglio regionale.

Art. 26.

Tutte le operazioni riguardanti il procedimento elettorale, relativo al *referendum* consultivo, sono svolte nei modi indicati dalla presente legge per lo svolgimento del *referendum* abrogativo in quanto applicabili.

Non ha luogo, comunque, la sospensione di cui al precedente art. 13.

Art. 27.

Lo svolgimento delle operazioni relative agli aspetti organizzativi ed amministrativi della consultazione è delegato ai comuni ai quali appartengono le popolazioni interessate.

Al termine della consultazione, i comuni presentano una relazione sulla attività svolta alla giunta regionale la quale vigila sul buon andamento delle operazioni.

Le schede per il *referendum* consultivo, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ciascuna proposta, sono fornite dalla regione dell'Umbria con le caratteristiche risultanti dal modello riprodotto nella tabella *B* allegata alla presente legge e debbono indicare, a carattere chiaramente leggibile, l'oggetto della consultazione.

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28.

Le spese per l'autenticazione delle firme di cui all'art. 3 per la richiesta e lo svolgimento dei *referendum* sono a carico della Regione e quelle per gli adempimenti di spettanza dei comuni, comprese le competenze dei componenti dei seggi elettorali, saranno a questi rimborsati entro un anno dallo svolgimento delle operazioni.

Art. 29.

Per quanto non previsto nella presente legge ed in particolare per la disciplina della propaganda relativa allo svolgimento dei *referendum* e per le disposizioni penali, si fa riferimento alle norme di cui alla legge dello Stato 25 maggio 1970, n. 352, in quanto applicabili.

Art. 30.

L'onere derivante alla Regione dall'applicazione della presente legge, previsto in lire venti milioni, sarà imputato ad apposito capitolo di nuova istituzione denominato « Spese per lo svolgimento del referendum popolare abrogativo di leggi, regolamenti ed atti regionali e per il referendum consultivo » del bilancio dell'esercizio 1974 e nei corrispondenti capitoli dei bilanci degli esercizi successivi.

All'onere per il 1974 si farà fronte mediante prelievo, di pari importo, dallo stanziamento del cap. 311 « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del relativo esercizio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 23 aprile 1974

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 2 febbraio 1974 (atto n. 948) ed in data 21 marzo 1974 (atto n. 994) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 23 aprile 1974.

TABELLA A

(Scheda di votazione per il referendum previsto dall'articolo 67 e 69 dello Statuto)

Repubblica Italiana
REGIONE DELL'UMBRIA

REFERENDUM POPOLARE

Approvate l'abrogazione del ....

....

concernente ....

....

....

promulgato dal Presidente della Giunta regionale e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria n. .... del ....

(cm. 3) SI		(cm. 3) NO

(Retro della scheda di cui alla tabella A)

Repubblica Italiana
REGIONE DELL'UMBRIA

REFERENDUM POPOLARE

....
(data)

Provincia di ....

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

....

....

TABELLA B

(Scheda di votazione per il referendum previsto dall'articolo 68 dello Statuto)

Repubblica Italiana
REGIONE DELL'UMBRIA

REFERENDUM CONSULTIVO

per ....

....

....

....

....

....

....

....

(cm. 3) SI		(cm. 3) NO

(Retro della scheda di cui alla tabella B)

Repubblica Italiana
REGIONE DELL'UMBRIA

REFERENDUM CONSULTIVO

....
(data)

Provincia di ....

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

....

....

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1974, n. 28.

Celebrazione del trentennale della Liberazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 30 *aprile* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione dei principi sancìti nell'art. 9 della Costituzione e ribaditi negli articoli 8 e 9 dello statuto della regione dell'Umbria, con la presente legge vengono tracciate le linee per la formulazione e la realizzazione di un programma biennale di iniziative volte a tutelare e valorizzare, in occasione del trentennale della Liberazione del territorio regionale (1974) e della Liberazione nazionale (1975), il patrimonio storico, culturale e politico della Resistenza antifascista, con particolare riguardo allo specifico apporto offerto alla medesima dalla gente dell'Umbria

Art. 2.

Il programma delle manifestazioni per il 30° anniversario della Liberazione del territorio della regione (1974), riguarderà tra l'altro iniziative dirette a celebrare:

1) il sacrificio dei caduti nel corso delle rappresaglie e dei caduti in combattimento;

2) la costituzione delle formazioni partigiane;

3) le rappresaglie subìte dalle popolazioni dell'Umbria;

4) la liberazione di singole zone;

5) le caratteristiche più significative della collaborazione nella lotta tra le formazioni locali ed altri gruppi di partigiani, anche stranieri;

6) il contributo dato da reparti dell'esercito italiano alla liberazione dell'Umbria.

Art. 3.

Le celebrazioni per il 30° della Liberazione nazionale (1975) comprenderanno tra l'altro, le seguenti iniziative:

1) pubblicazioni di studi e saggi originali riguardanti la lotta antifascista in Umbria, la sua collocazione nel contesto della Resistenza nazionale, la partecipazione degli Umbri alle campagne militari condotte in Italia e all'estero contro il nazifascismo da reparti delle forze armate regolari italiane, istituzioni e attività politica nelle zone liberate;

2) divulgazione della conoscenza storica della Resistenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado;

3) premi per studi e tesi di laurea sulla storia della Resistenza;

4) promozione di attività cinematografiche e teatrali e di riprese televisive;

5) raccolta di materiale documentario ed organizzazione di mostre, anche permanenti;

6) convegni di studio e di ricerca;

7) partecipazione e sostegno a iniziative di altri enti o istituti che si propongano finalità connesse con quelle perseguite dalla presente legge;

8) promozione di ogni altra manifestazione, in particolare in occasione delle celebrazioni del 25 aprile e del 2 giugno.

Art. 4.

Per specifica definizione e realizzazione dei programmi di cui ai precedenti articoli, viene costituita una consulta regionale, composta di quindici membri in rappresentanza dei partiti politici già facenti parte del C.L.N., nominati dal consiglio regionale su designazione dei partiti stessi, in proporzione della consistenza numerica dei corrispondenti gruppi consiliari.

La consulta curerà che alle sue riunioni vengano permanentemente invitati esponenti di forze politiche già attive nel C.L.N. non rappresentate in consiglio regionale.

La consulta elegge nel proprio seno il presidente a maggioranza assoluta dei componenti.

E' altresì compito della consulta sollecitare l'adesione partecipativa delle associazioni partigiane ANPI, FIAP e FINL, della Federazione CGIL, CISL e UIL, dei reduci dai campi di sterminio nazisti, dei perseguitati politici antifascisti e degli enti locali, delle forze armate, delle associazioni combattentistiche e d'arma, delle varie istituzioni dello Stato e di esponenti di altre forze sociali o culturali della regione.

Art. 5.

La consulta viene convocata su iniziativa del presidente o di almeno un terzo dei suoi componenti.

Deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi per discutere il programma delle iniziative e la relazione dell'esecutivo sulla attività svolta.

Art. 6.

La consulta elegge nel proprio seno un comitato esecutivo.

La consulta potrà nominare commissioni speciali per singole iniziative, chiamando a farne parte anche membri esterni. Le commissioni sono presiedute da un membro del comitato.

Art. 7.

La giunta regionale fornisce alla consulta regionale la sede e mette a disposizione della medesima il proprio personale, nonchè le attrezzature necessarie.

Art. 8.

I comuni e le provincie della regione, d'intesa con la consulta regionale, possono a loro volta, istituire consulte locali, composte con i criteri di cui all'art. 4 della presente legge e funzionanti in base alle modalità di cui agli articoli 5 e 6, per la definizione e attuazione di iniziative atte a valorizzare e divulgare gli aspetti caratteristici assunti dalla lotta antifascista nelle singole zone o nei luoghi di lavoro.

Art. 9.

Le spese per la realizzazione delle iniziative previste nella presente legge — calcolate in lire 40 milioni per ciascuno degli anni 1974 e 1975 — sono a carico della Regione.

L'onere predetto sarà imputato ad apposito capitolo di nuova istituzione denominato «Spese per la celebrazione del trentennale della Liberazione» del bilancio dell'esercizio 1974 e di quello del bilancio 1975, e ad esso si farà fronte, per l'anno 1974, mediante prelievo dallo stanziamento del capitolo 311 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» per l'esercizio medesimo.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 23 aprile 1974

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 21 *marzo* 1974 (*atto n.* 991) *ed è stata vistata dal commissario del Governo in data* 23 *aprile* 1974.

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1974, n. 29.

Norme per l'assistenza a favore dei minorati della vista.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 30 *aprile* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino a quando non sarà provveduto alla ristrutturazione dei servizi assistenziali regionali, ad integrazione delle provvidenze previste dalle leggi vigenti in materia, la Regione eroga a favore dei non vedenti un contributo annuo di L. 40.000.000 per lo incremento ed il conseguimento delle finalità appresso specificate:

1) profilassi della cecità, mediante iniziative volte alla prevenzione ed al recupero o conservazione della facoltà visiva;
2) sviluppo della personalità sociale, culturale e professionale, mediante l'attuazione di apposite iniziative ed istituzioni e la realizzazione di speciali strutture comunitarie che, dotate delle attrezzature più adatte, possano sviluppare la migliore formazione culturale dei non vedenti;
3) accrescimento delle possibilità di lavoro nei settori professionali già individuati e ricerca di nuove forme di impiego lavorativo, anche mediante la concessione o l'integrazione di borse di studio sia per il conseguimento di titoli di studio specifici, sia per l'acquisizione della speciale istruzione professionale necessaria alle diverse e particolari occasioni occupazionali;
4) assistenza specifica ai ciechi pluriminorati mediante interventi volti alla valorizzazione delle facoltà residue;
5) incremento e finanziamento dell'attività assistenziale promozionale, di studio e di ricerca svolta dalle sezioni provinciali di Perugia e Terni dell'unione italiana ciechi, di cui si avvarranno le commissioni provinciali nella elaborazione del piano di attività di cui all'art. 3 della presente legge.

Art. 2.

Il contributo annuo previsto all'art. 1 va suddiviso tra le province di Perugia e Terni, nella misura rispettiva di lire 25.000.000 e di L. 15.000.000; tali finanziamenti dovranno risultare aggiuntivi a quelli predisposti dalle due province nei programmi d'intervento assistenziale antecedentemente attuati a favore dei ciechi.
Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono delegate alle province di Perugia e Terni.
Nell'ambito delle finalità e dei criteri dell'art. 1, le funzioni di indirizzo e coordinamento sono esercitate dal consiglio regionale e, qualora le province non adempiano alle funzioni loro delegate, la giunta regionale si sostituisce ad esse.

Art. 3.

In ognuna delle due province annualmente viene predisposto un piano di attività a favore dei non vedenti, comprendente sia le iniziative finanziate dalle Province, sia le attività integrative finanziate con i fondi messi a disposizione dalla presente legge.
La formazione di ognuno dei piani provinciali viene curata annualmente da una apposita commissione provinciale, formata pariteticamente da tre rappresentanti del consiglio provinciale e da tre rappresentanti della sezione provinciale dell'unione italiana ciechi.
Ogni piano provinciale annuale diventerà esecutivo non appena avrà riportato l'approvazione del rispettivo consiglio provinciale.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte per l'anno 1974 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento previsto dal cap. 313 dell'esercizio in corso denominato « Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » e per gli anni successivi con la quota del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
La spesa è imputata al capitolo di nuova istituzione denominato « Integrazione di assistenza a favore dei minorati della vista ».
Le somme eventualmente non impegnate in un bilancio sono utilizzate negli esercizi successivi, per i fini per cui sono state iscritte negli stati di previsione.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 26 aprile 1974

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 21 marzo 1974 (atto n. 993) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 26 aprile 1974.

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1974, n. 30.

Interventi straordinari a favore dell'Ente di sviluppo nell'Umbria. Costituzione di un fondo per garanzie fidejussorie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 30 *aprile* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' autorizzata la spesa di L. 130.000.000 per la costituzione da parte della Regione di un fondo per garanzie fidejussorie in favore dell'Ente di sviluppo nell'Umbria per l'ammortamento dei mutui che il predetto ente dovrà contrarre con istituti operanti nel settore del credito di miglioramento fondiario ai fini della realizzazione di opere ammesse ai contributi di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910.
La spesa predetta farà carico al cap. 356 di nuova istituzione denominato « Fondo per garanzie fidejussorie a favore dell'ESU » del bilancio dell'esercizio 1974, e ad essa si farà fronte con le quote del fondo di cui alla legge 7 agosto 1973, n. 512.
I fondi non impegnati nell'esercizio di competenza possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 26 aprile 1974

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 21 marzo 1974 (atto n. 992) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 26 aprile 1974.

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1974, n. 31.

Costituzione di un Istituto per la storia dell'Umbria dal Risorgimento alla Liberazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 30 *aprile* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione dell'Umbria promuove la costituzione dell'Istituto per la storia dell'Umbria dal Risorgimento alla Liberazione con sede in Perugia, presso il consiglio regionale.

Art. 2.

L'istituto avrà lo scopo di:
1) raccogliere e ordinare documenti, testimonianze e pubblicazioni che interessano la storia dell'Umbria nel periodo indicato all'art. 1.
2) curare e promuovere ricerche, studi, pubblicazioni ed altre iniziative culturali relative al periodo storico sopra indicato;
3) diffondere la conoscenza del periodo storico stesso e in particolare i risultati delle attività di cui al numero precedente;
4) stabilire i rapporti con enti e associazioni aventi fini analoghi ed in particolare con l'Istituto nazionale per la storia del movimento di Liberazione e con l'Istituto nazionale per la storia del Risorgimento.

Art. 3.

L'istituto non ha durata limitata ed ha personalità giuridica.

Il funzionamento dell'istituto è regolato dallo statuto sociale da approvarsi con legge regionale.

Art. 4.

Possono diventare soci dell'istituto privati, associazioni, enti locali ed altri enti pubblici che ne condividano le finalità programmatiche.

Art. 5.

Sono organi dell'istituto:

a) l'assemblea dei soci;
b) il comitato direttivo;
c) il presidente;
d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 6.

Le entrate dell'istituto sono costituite dai contributi dei soci, da altri contributi e da eventuali donazioni.

Per la realizzazione dei fini statutari, l'istituto potrà utilizzare, previa deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio, uffici, mezzi e personale del consiglio regionale.

Art. 7.

I bilanci annuali preventivi e consuntivi approvati dalla assemblea dei soci devono essere inviati alla Regione per gli effetti di cui all'art. 75 dello statuto regionale.

Art. 8.

Per il contributo annuale della Regione è autorizzata la spesa di L. 10.000.000 che farà carico ad apposito capitolo di nuova istituzione denominato « Contributo all'Istituto per la storia dell'Umbria dal Risorgimento alla Liberazione » del bilancio dell'esercizio 1974 e di quelli degli esercizi successivi. All'onere medesimo si farà fronte, per l'anno 1974, mediante corrispondente riduzione, di pari importo, dello stanziamento del cap. 311 « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del relativo esercizio.

Art. 9.

(*Norma transitoria*)

In sede di prima applicazione della presente legge, il consiglio regionale nominerà un comitato promotore di sette membri che, entro sessanta giorni dall'insediamento, dovrà provvedere alla redazione di una proposta di statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 26 aprile 1974

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 21 marzo 1974 (atto n. 997) e comunicata al commissario del Governo il 26 marzo 1974. Il visto del commissario si ha per apposto essendo decorso il termine prescritto dall'art. 127 *della Costituzione.*

(3858)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 gennaio 1974, n. **1-1736**/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, per quanto attiene al programma d'esame per l'assunzione mediante pubblico concorso alla qualifica di coadiutrice sanitaria in prova della carriera esecutiva del ruolo speciale dell'assistenza all'infanzia.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 14 *maggio* 1974)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni;

Vista la legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 209 datata 18 gennaio 1974;

Decreta:

Art. 1.

Il programma di esame per l'assunzione mediante pubblico concorso alla qualifica di coadiutrice sanitaria in prova della carriera esecutiva del ruolo speciale dell'assistenza all'infanzia consiste in una prova scritta ed una orale.

Art. 2.

La prova scritta verterà sulle seguenti materie:

nozioni di infermieristica generale e di organizzazione nell'assistenza ai malati;
elementi di dietetica infantile;
elementi di anatomia e fisiologia;
le principali malattie dell'età pediatrica;
elementi di igiene e profilassi;
elementi di psicologia infantile e pedagogia.

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

materie della prova scritta;
nozioni di pronto soccorso;
nozioni sull'ordinamento e organizzazione della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

p. *Il presidente*: MARZIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1974
Registro n. 15, *foglio n.* 186

(4082)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741380)